

CORSO PREPOSTI modulo 2 gestione e organizzazione della sicurezza

D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Modulo 2 – Gestione e organizzazione della sicurezza

- ✓ Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/2008

- ✓ Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale

Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008

- ✓ Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale



Esame preliminare dell'azienda

Suddivisione in reparti e/o in gruppi omogenei

Individuazione dei fattori di rischio per i reparti / gruppi

Valutazione (stima) dei rischi

Individuazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione

Documentazione processo (documento ex art. 17 D.Lgs. 81/08)

Azienda con mezzi in manovra

C'è un'area con un mezzi di sollevamento

Ci sono lavoratori che transitano sotto i carichi sospesi

Il rischio è troppo alto

Realizzare un sistema di allarme con fotocellula

E adesso?



Azienda con mezzi in manovra

C'è un'area con un mezzi di sollevamento

Ci sono lavoratori che transitano sotto i carichi sospesi

Il rischio è troppo alto

Realizzare un sistema di allarme con fotocellula

E adesso?

E ADESSO CONTROLLARE

La prevenzione è vana senza controllo

Misure di controllo

Controllo

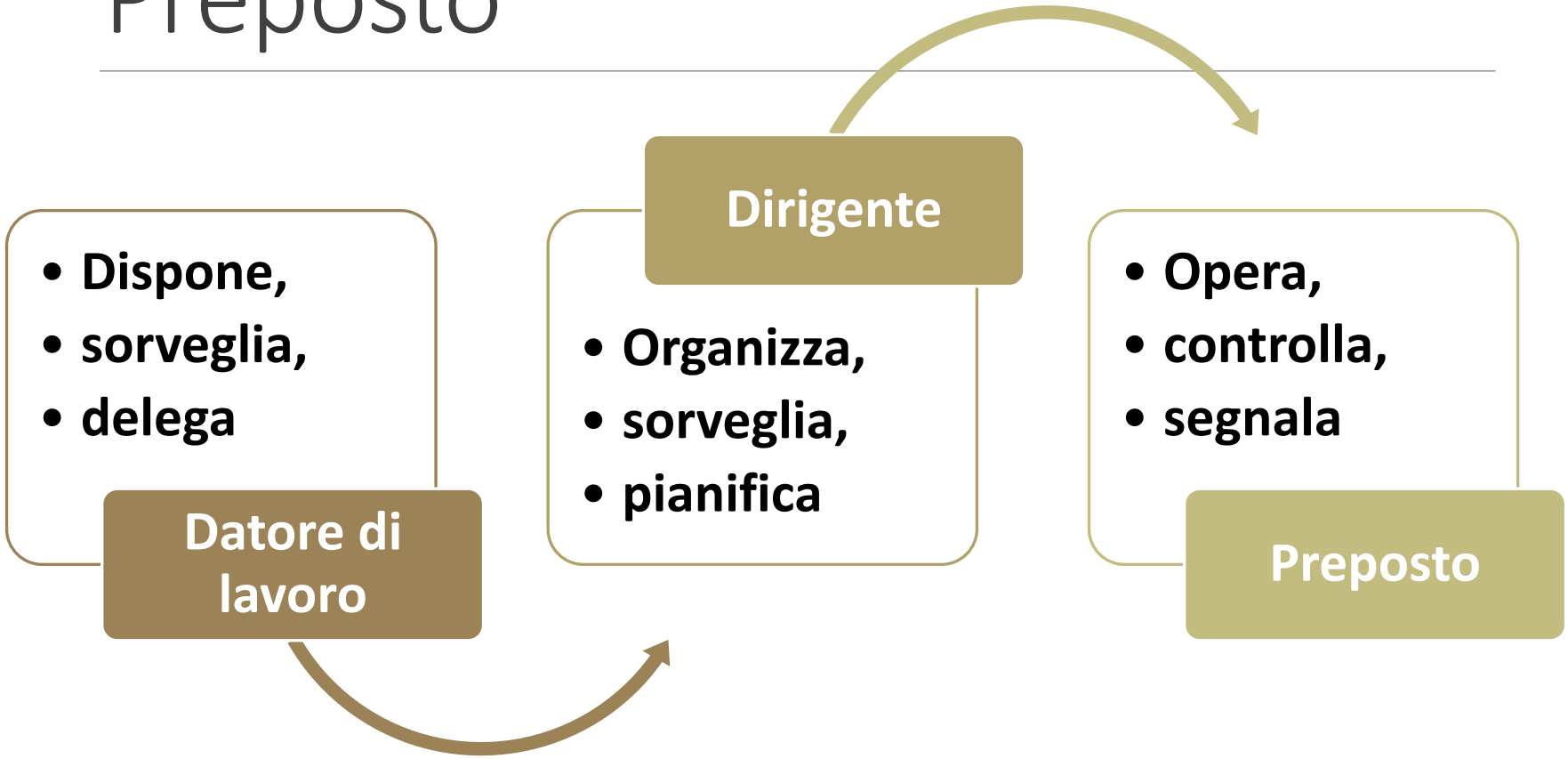
Controllare. Chi e cosa?

- Modalità di svolgimento delle lavorazioni
- Utilizzo dei DPI
- Appaltatori
- Il funzionamento dei Sistemi di sicurezza
- Applicazione delle procedure
- …

Controllare. Come?

- Audit
- Verifiche
- Esercitazioni

Preposto


• Dispone,
• sorveglia,
• delega
Datore di lavoro
Dirigente
• Organizza,
• sorveglia,
• pianifica
• Opera,
• controlla,
• segnala
Preposto

Obblighi di vigilanza art. 18

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli

- 25 Medico competente
- 19 Preposto
- 20 Lavoratori
- 22 Progettisti
- 23 Fornitori
- 24 Installatori

ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Metodi per vigilare

Deleghe e subdeleghe (solo una volta) ma…

D.Lgs. 81/08, art. 16

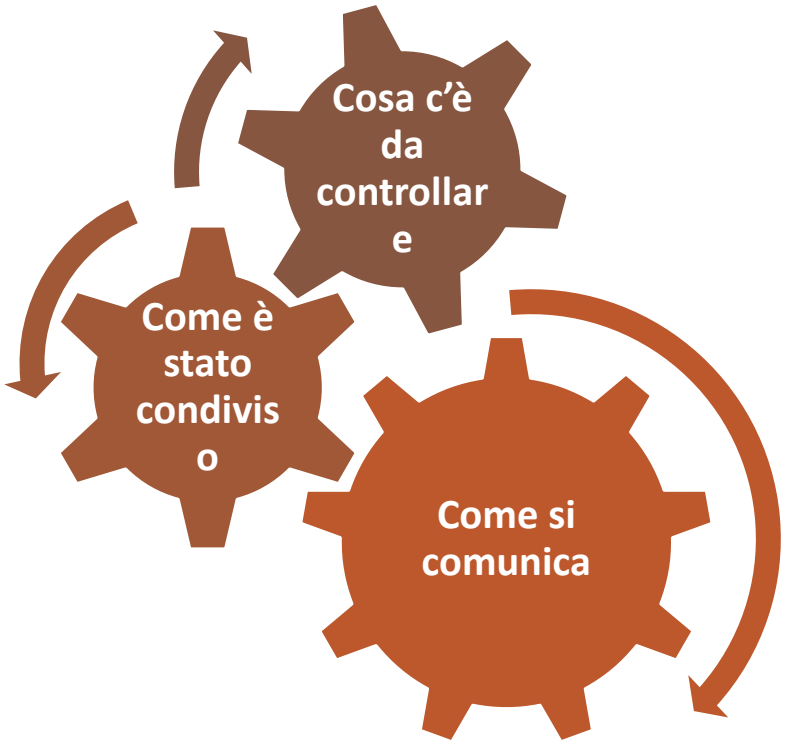
"3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al DL in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. […]
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il DL delegare specifiche funzioni […] La delega di funzioni […] in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza."

Metodi per controllare

Declinare gli obblighi e le scadenze per i soggetti nella specifica realtà aziendale

Dare evidenza della condivisione/informazione degli obblighi con i soggetti interessati

Organizzare flussi informativi che consentano di tenere sotto controllo le attività



I modelli organizzativi e gestionali

Art 16 comma 3 L'obbligo di cui al primo periodo (vigilare) si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4



Il preposto e la giurisprudenza

Il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del **preposto** sono stati oggetto di numerose sentenze emanate dalla Cassazione Penale.

La Suprema Corte ha per lo più applicato l'articolo 19 del D.Lgs. 81/08 valutando le responsabilità connesse ad infortuni verificatisi dopo il 2008.

1

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2019, n. 32494

Caduta dall'alto e mancanza di dispositivi di protezione. Responsabilità del direttore di cantiere preposto

Il fatto

R.M. era stato assunto, in qualità di operaio generico, dalla AAA, ditta subappaltatrice della BBB e responsabile dell'esecuzione delle opere meccaniche e di carpenteria presso il cantiere nel quale era in corso la realizzazione di un nuovo tratto di pipe rack, oltre all'adeguamento di quello già esistente, all'interno dell'anzidetto stabilimento CCC. G.V. ricopriva la qualifica di direttore del cantiere e, rivestiva, nei fatti, anche il ruolo di capo-cantiere, in quanto, presente quotidianamente sul luogo dei lavori, indicava ai dipendenti le mansioni da svolgere giornalmente, vigilando sull'esecuzione dei lavori.

1

Il giorno dell'Infortunio, il R.M. doveva affiancare il collega P., assunto qualità di saldatore ed al suo primo giorno di lavoro presso il cantiere. Mentre si trovava sul tratto di pipe rack in costruzione, sito ad un'altezza di circa 6 metri, il R.M. perdeva l'equilibrio e precipitava nel vuoto, impattando con il suolo e riportando le gravi lesioni descritte nel capo di imputazione.

Capo di imputazione

A G.V. è ascritto il reato di cui all'art. 590, commi 1,2,3, 583, comma 1, nn. 1,2 e 113 cod. pen., perché quale direttore di cantiere preposto, per colpa generica e specifica, cagionava all'operaio R.M. lesioni personali comportanti un'inabilità ad attendere alle normali attività per un totale di giorni 527 e postumi invalidanti pari a 61% con menomazione accertata in «paraparesi da trauma midollare con disabilità deambulatoria; esiti di frattura bacino a destra; esiti di frattura intra-articolare del polso destro con limitazione articolare; esiti di pneumotorace».

1

Al G.V. era in particolare contestata la violazione dell'alt. 19, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 81/2008, per non avere, **in qualità di direttore di cantiere preposto, provveduto a sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte del predetto lavoratore dei suoi obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a sua disposizione (cintura di sicurezza)**; nella fattispecie, non ha vigilato sull'osservanza del piano operativo di sicurezza riferito ai lavoratori in esecuzione sul cantiere F all'interno dello stabilimento CCC. L'anzidetta condotta colposa cagionava la caduta di R.M. dal camminamento del pipe rack che costeggia il fabbricato n. 14, posto ad un'altezza di oltre sei metri, comportando le descritte lesioni. Fatto accaduto in XXX il 09/02/2009.

Il preposto e la giurisprudenza - 2

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2019, n. 32490

Operazioni di manutenzione della carreggiata senza segnaletica: addetto comunale investito da un autocarro. Responsabilità di un preposto

Il fatto

R.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen. perché, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro, **permettendo che si svolgessero le operazioni di manutenzione della carreggiata senza prima posizionare la necessaria cartellonistica di cantiere**, così come previsto nel documento di valutazione dei rischi, cagionava la morte di C.L., addetto comunale che stava effettuando al margine destro della strada operazioni di ripristino di talune anomalie del manto stradale e che veniva investito da un autocarro.

2

Il ricorso

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualifica di preposto che, secondo il giudice a quo, avrebbe assunto il ricorrente, stante l'inesistenza di uno specifico riferimento normativo attributivo della indicata qualifica, non rivestita dal R.F., neanche in via di fatto, poiché egli era stato assunto, nel 2003, soltanto quale tecnico di gestione dei cantieri, figura che nessun referente normativo autorizza a ritenere equiparata a quella del preposto. Neanche nel provvedimento dirigenziale n. 1665 in data 29 giugno 2012 viene indicato il profilo professionale e categoriale che il ricorrente avrebbe dovuto, in concreto, assumere all'interno dell'organigramma della pubblica amministrazione. Questo provvedimento è illegittimo perché, mentre ai dirigenti nominati vengono assegnati specifici ruoli e responsabilità, nessun ruolo viene attribuito ad alcun lavoratore né all'interno del processo sono transitati atti e documenti in tal senso. Nemmeno possono trarsi indicazioni valide, che possano dimostrare il ruolo di preposto in capo al R.F., dalla contraddittoria deposizione del dirigente comunale, architetto S..

Il ruolo ricoperto dal ricorrente era infatti limitato ai profili tecnici e non si estendeva a quelli afferenti alla sicurezza, come risulta anche dalle dichiarazioni dei testi OMISSIS e dell'operatore della ASL, secondo cui il R.F. assegnava i lavori e dava indicazioni su come svolgerli, sostituendo il responsabile quando questi era assente, come il giorno dell'infortunio: tutte funzioni inerenti alla mera realizzazione tecnica degli interventi. E infatti tutti gli operai lo hanno sempre indicato come assistente.

Rigetto del ricorso

Il primo motivo di ricorso è infondato. A norma dell'art. 2, lett. e), d. P. R. 9 - 4-2008, n. 81, il preposto è un soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il preposto è, dunque, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori e risponde degli infortuni loro occorsi a causa della violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purché sia titolare del poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi*.

2

Si tratta, infatti, di un soggetto **la cui sfera di responsabilità è modellata sui poteri di gestione e di controllo di cui concretamente dispone** (Sez. U., 24-4-2014, Espenhahn), atteso che, al sensi dell'art. 299 d. lg. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente Investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate e sui poteri di cui si dispone, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Cass., Sez. 4, n. 18090 del 12/01/2017, Rv. 269803).

Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato che dalle testimonianze di cinque dipendenti comunali, con il ruolo di operai, è emerso che il R.F. era colui che assegnava i lavori e dava le indicazioni su come svolgerli, sostituendo il responsabile quando questi era assente, come nel giorno dell'infortunio. Il responsabile ha confermato che il R.F. formava le squadre degli operai e assegnava loro i lavori da eseguire giornalmente, in base a schede preparate da lui o dal R.F. stesso.

2

Il dirigente comunale ha inoltre dichiarato che il R.F. era inquadrato come assistente tecnico, con mansioni di coordinamento della gestione dei cantieri, anche quanto alla loro sicurezza, e che il preposto era colui che aveva la responsabilità del cantiere stesso, ragion per cui gli assistenti, che gestivano questo tipo di attività, avevano la funzione di preposto. L'operatore della ASL aveva poi specificato che il R.F. era stato designato come preposto nel DVR (con il termine «assistente»), aveva una qualifica superiore a quella degli operai e nel 2010 aveva sostenuto un apposito corso di formazione come preposto.

3

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 novembre 2019, n. 46214

Caduta del cambio di un autobus sul lavoratore e responsabilità del preposto

Il fatto

L'infortunio, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che riporta puntualmente le risultanze dibattimentali del giudizio di primo grado, avveniva con le seguenti modalità: il 18.01.2011, nella rimessa della società ATAC, sita in Roma Via Flaminia 1060, i dipendenti S.M. e M.R., operai meccanici erano intenti alla sostituzione del cambio di un autobus Iveco 491, pesante cinque quintali. Dopo aver posizionato il mezzo sui ponti sollevatori il S.M., secondo una prassi invalsa nell'officina, aveva cominciato a svitare i bulloni del cambio, mentre l'altro avvicinava uno degli appositi martinetti idraulici su cui si sarebbe dovuto appoggiare il pezzo da smontare; mentre completava la fase di svitamento, il cambio cadde e, non essendoci stato il previo sicuro posizionamento del sostegno di sicurezza, colpì il lavoratore medesimo, procurandogli le lesioni sopra descritte.

3

È risultato accertato che il piano di valutazione dei rischi dell'Atac prevedeva che nell'esecuzione delle operazioni di smontaggio doveva essere sistemata una piazzatura o culla al di sotto del pezzo da smontare in modo che il pesante blocco meccanico, una volta liberato dai bulloni di ancoraggio, si sarebbe adagiato su questo idoneo sostegno anziché precipitare a terra, con il rischio di colpire il lavoratore.

3

Capo di imputazione

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 15.03.2017, ha ridotto la pena della reclusione applicata a R.P.P. a mesi tre, ritenendo comunque la sua responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 590 comma 1 e 3 cod. pen. per aver, per colpa, quale preposto, nell'autorimessa di Via Flaminia 1060 Atac, **omesso di sovraintendere e vigilare affinché il lavoratore S.M., posizionasse i martinetti idraulici al di sotto del pezzo (il cambio di un autobus Iveco 491) da smontare**, indossando un elmetto di protezione, accorgimenti che avrebbero impedito o ridotto le conseguenze dell'Infortunio occorso al lavoratore, colpito dalla caduta del cambio, mentre effettuava le operazioni di smontaggio, a seguito della quale riportava lesioni gravissime consistite in trauma cranico, emorragia estradurale destra, pericolo di vita e complicanze con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per un periodo superiore a 40 giorni, nonché una malattia classificata come disturbo post traumatico da stress permanente.

4

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2019, n. 17202

Infortunio del lavoratore interinale dislocato in altro stabilimento. Responsabilità del preposto di fatto

Il fatto

Il giorno 15.09.2010, su disposizioni del B.A., era stato addetto a prelevare sotto le sue direttive e alla sua presenza pezzi di lavorazione all'interno del fondo di stagionatura marca LMB con porta a ghigliottina motorizzata che era priva, perché rimossa, della barra di sicurezza in dotazione dell'impianto, atta a tenere il portello in caso di rottura della catena di sollevamento, pericolo quest'ultimo evidenziato dal costruttore nel manuale di uso della macchina; cosicché mentre il lavoratore si trovava sulla linea di apertura della porta, che non si era completamente alzata, l'improvvisa caduta della catena di sollevamento, aveva fatto precipitare la pesante paratia di chiusura sulla gamba dell'operaio che rimaneva incastrata. S.T. subiva una frattura pluriframmentaria all'arto sin che cagionava ischemia al piede e rendeva necessaria l'amputazione al terzo medio della gamba.

4

La sentenza

Con sentenza del 30.01.2018 la Corte di Appello di Brescia, ha confermato la condanna di B.A. pronunciata dal Tribunale di Brescia il 19.12.2016, in ordine al reato contestato in rubrica per avere quale responsabile di produzione della Silfra s.r.l., per colpa generica e specifica, in particolare, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 71 comma 4 lett. a n.l D.lgvo 81/2008 in relazione ai punti 3.1,3.2,5.1 parte I, punto 5.15.3,parte II all. V D.lgvo cit. cagionato all'operaio S.T., lavoratore interinale dislocato in via permanente presso lo stabilimento di Brescia.

4

Le motivazioni

L'infortunio secondo la ricostruzione del Tribunale e della Corte di appello doveva essere attribuito al comportamento colposo di B.A. cui va riconosciuto, alla luce delle acquisizioni processuali, il ruolo operativo e organizzativo sovraordinato di preposto nonché di responsabile della produzione e a cui faceva capo una posizione di garanzia in relazione agli specifici obblighi di sicurezza sul lavoro; quel giorno aveva impartito precisi ordini all'operaio rimasto leso distogliendolo dalle sue mansioni ordinarie, quelle cioè di occuparsi della colata al fondo piccolo, ordinandogli di portarsi con lui al forno di stagionatura, in quanto aveva urgenza di soddisfare le richieste di un cliente. I profili di colpa individuati nella sentenza impugnata così come dal giudice di primo grado a carico dell'imputato sono i seguenti: **aver distolto l'operaio dalle sue mansioni ordinarie e averlo adibito ad altra mansione per cui non era adeguatamente formato** e aver consentito che lo stesso, mentre la porta stava ancora in risalita, varcasse la soglia del forno di stagionatura e ciò in palese violazione del manuale d'uso del costruttore e in situazione di grave pericolo, venendo meno all'obbligo di vigilare affinché l'utilizzo del macchinario avvenisse in piena sicurezza.

5

Cassazione Penale, Sez. 3, 20 febbraio 2018, n. 8028

Caduta dall'alto del lavoratore privo di qualsiasi dispositivo di protezione. Posizione di garanzia di un preposto

Il fatto

Secondo quanto si ricava dalla incontestata narrativa delle sentenze di merito, verso le ore 8,15 del 13 gennaio 2007 alcuni dipendenti della XXXX, tra i quali il K.B., si trovavano sul tetto del capannone industriale della ditta YYY, intenti ad eseguire i lavori di sistemazione della copertura, che la XXX aveva avuto in subappalto dalla ZZZ., quando il K.B. era scivolato e precipitato al suolo da un'altezza di circa sette metri, perdendo la vita. Le testimonianze dei colleghi di lavoro permettevano di conoscere che in precedenza era stata montata sul tetto la fune del dispositivo di sicurezza, che tuttavia quella mattina non era in situ perché tolta il giorno precedente proprio dal K.B., caposquadra, il quale era peraltro sprovvisto di cintura di sicurezza.

La sentenza

Con sentenza del 29 settembre 2011 il Tribunale di Spoleto condannò G.B. alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi nove di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in relazione al reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. (perché, quale direttore tecnico e di cantiere, e dunque di preposto dall'impresa appaltatrice, ZZZ, che anche a seguito del subappalto continuava a essere presente sul cantiere, per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, **per non aver vigilato sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, e in particolare per non essersi accertato che i lavoratori indossassero le cinture di protezione** e che fosse stata ripristinata la fune di sicurezza facente parte della linea di ancoraggio, costituita da tre paletti, di cui uno era stato rimosso, cagionava la morte di K.B., che, mentre era impegnato nei lavori di bonifica di una copertura in eternit, nell'afferrare un pannello da posizionare sopra tale copertura, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, precipitando da una altezza di circa otto metri e decedendo sul colpo), e anche in riferimento alla contravvenzione alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro di cui al capo c) della rubrica.

Le motivazioni

In particolare la Corte d'appello ha sottolineato che il G.B. sovraintendeva quotidianamente e personalmente alle attività, impartiva istruzioni - anche quanto alla sicurezza del lavoro - e dirigeva gli operai, ponendosi, di fatto, in una posizione di garanzia antinfortunistica nei loro confronti, tanto da sollecitare continuamente l'utilizzo delle cinture di sicurezza e da ordinare al K.B., il pomeriggio antecedente l'infortunio, di riposizionare la fune d'acciaio di trattenuta che il lavoratore aveva rimosso (salvo poi non prendere provvedimenti pur avendo constato che il K. non la aveva rimessa), essendo stato informato dagli altri operai che il KB. era solito toglierla quando il G.B. non era presente.

Differenze di responsabilità

Datore di lavoro e dirigenti

Esercizio / Direzione dell'attività d'impresa

Dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza e salute

Preposti

Sovraintendimento del luogo di lavoro

Dovere di vigilanza su:
- l'attuazione degli obblighi e degli adempimenti di salute e sicurezza
- i lavoratori.



Domanda di riepilogo

“Il preposto è tenuto a controllare anche il rispetto delle misure di prevenzione e protezione che non conosce”. È così?

Controllo e segnalazioni

Audit interni e capacità adeguata

Check list e registrazioni

- ✓ Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008

Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale

La riunione periodica 1/2

Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell'azienda

La riunione è obbligatoria nelle aziende che coinvolgono oltre 15 lavoratori ed è una fondamentale occasione di confronto i cui argomenti sono dettati dal D.Lgs. 81/08

La riunione periodica 2/2

Ordine del giorno della riunione periodica:

esame del documento di valutazione dei rischi

andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria

criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI

programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

A.S.Q. Modena Formazione Srl
Sede legale: Via Malavolti n° 33/A
41122 - Modena
Tel. 059 2551132 info@asqcna.it

info@asqcna.it

www.asqcna.it